

	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale Territoriale del Centro <i>Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma</i>	
ANNO 2019	Ordine di servizio	N. 11

A tutto il personale delle sedi Salaria e
 Laurentina e delle Sezioni di
 Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
 dell'Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di
 Roma

LORO SEDI

e per conoscenza:

Alla RSU dell'Ufficio 1 - Motorizzazione
 Civile di Roma

Alle OO.SS. territoriali
 FP CGIL, CISL FP, UIL PA,
 FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA, USB
 PI, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA
 FP, FLP

LORO SEDI

OGGETTO: *Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati di provenienza estera (c.d. importazione parallela).*

Accertata la necessità di rendere più semplici le procedure tecnico-amministrative propedeutiche all'immatricolazione dei veicoli nuovi ed usati di provenienza estera (c.d. mercato di importazione parallela), stante l'impossibilità di procedere ad una completa dematerializzazione del processo, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal Decreto Dirigenziale del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 26.03.2018 (G.U. n. 79 del 05.04.2018) in materia di controlli fiscali, nonché delle modifiche apportate dal CED all'applicazione "Revisioni e collaudi" (File avvisi n. 2 del 21.01.2019), sentite le associazioni di categoria CONFARCA ed UNASCA, con **decorrenza 25.03.2019**, le istruzioni impartite con OO.d.S. 55/2017 e 2/2018 sono sostituite dalla presente disposizione.

Le indicazioni fornite con O.d.S. 4/2019 (*immatricolazione in via amministrativa*) mantengono la loro efficacia.

Come è noto, l'immatricolazione dei veicoli provenienti dall'estero è subordinata al controllo della documentazione tecnica e fiscale di accompagnamento del singolo veicolo. Si richiamano, pertanto, le principali disposizioni ministeriali che regolano la materia:

- circolare 104/83 del 03.05.1983;
- circolare 133/85 del 28.08.1985;
- circolare 1059/M362 del 16.03.2004;
- circolare 5981/M352 del 21.12.2005.

All'esito favorevole del controllo, il veicolo viene abilitato all'immatricolazione in Italia attraverso un provvedimento autorizzativo espresso (**nulla osta all'immatricolazione**), apposto in calce alla richiesta. Conseguentemente, al fine di snellire il procedimento, la richiesta di nulla osta all'immatricolazione con targa nazionale di un veicolo (nuovo o usato) di provenienza estera, dovrà essere presentata utilizzando il fac-simile allegato alla presente disposizione (**Allegato 1**).

Unitamente alla richiesta, allo scopo di ottenere il predetto nulla osta, dovrà essere presentata la seguente **documentazione** (secondo il caso che ricorre):

- **COC** rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso (se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato presso il DTNAGP del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la firma deve essere legalizzata presso la competente autorità pubblica estera);
- **attestato** (tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore) di rispondenza alle direttive UE obbligatorie ai fini dell'immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del COC, qualora da tale data sia trascorso più di un anno (anche se è già stata conseguita l'abilitazione all'immatricolazione prima di tale termine); l'attestato non occorre anche per conformità emesse da più di un anno se non sono subentrate prescrizioni tecniche obbligatorie ai fini dell'immatricolazione;
- **documento di circolazione definitivo** (non temporaneo), rilasciato dal paese di provenienza oppure attestazione dell'autorità competente di aver acquisito agli atti il documento originale, in entrambi i casi tradotto in lingua italiana;
- **attestazione** con i dati tecnici integrativi (riferita al singolo veicolo individuato per numero di telaio) - rilasciata dal costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante, oppure da ente privato estero autorizzato, oppure dalla competente autorità pubblica estera - qualora quelli annotati sulla carta di circolazione estera non siano sufficienti per la compilazione della carta di circolazione, tradotta in lingua italiana;
- **bolletta doganale** (veicoli extra UE o SEE) oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, **certificato doganale in bollo** ove risulta che sono stati corrisposti i diritti di confine e sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d'uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo;
- **dichiarazione** (veicoli UE o SEE) utile ai fini della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (censimento), redatta secondo il fac-simile allegato alla presente disposizione (**Allegato 2**).

Per i **ciclomotori**, le **macchine agricole** e le **macchine operatrici** (nuove o usate), ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi IVA, continuano ad applicarsi le procedure tradizionali. Pertanto, a corredo dell'istanza deve essere presentata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
 - denominazione e codice fiscale/partita IVA del soggetto dal quale il proprietario ha acquistato il veicolo;
 - numero di telaio, fabbrica e tipo del veicolo;
 - targa del veicolo (se già immatricolato in ambito UE);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'importatore soggetto IVA, che ha effettuato l'acquisto intracomunitario, attestante:
 - proprio codice fiscale o partita IVA;
 - avvenuto assolvimento degli obblighi IVA;

- numero di telaio, fabbrica e tipo del veicolo;
- targa del veicolo (se già immatricolato in ambito UE);
- numero e data della fattura dell'acquisto intracomunitario o data dell'acquisto se il cedente estero non è soggetto IVA;
- se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'importatore non soggetto IVA (privato o società diversa dall'importatore o commerciante di veicoli) che ha effettuato l'acquisto intracomunitario, attestante:
 - proprio codice fiscale;
 - avvenuto assolvimento degli obblighi IVA mediante versamento con modello F24;
 - numero di telaio, fabbrica e tipo del veicolo;
 - targa del veicolo (se già immatricolato in ambito UE);
 - numero e data della fattura dell'acquisto intracomunitario o data dell'acquisto se il cedente estero non è soggetto IVA;
 - se il veicolo ha percorso più o meno di 6.000 km.

La **traduzione** della carta di circolazione estera è sempre **obbligatoria**:

- se nella carta di circolazione non sono annotati i codici comunitari armonizzati (secondo la Direttiva 1999/37/CE);
- se nella carta di circolazione sono presenti annotazioni aggiuntive.

La traduzione, quando prevista, deve essere asseverata e giurata nei modi e nelle forme di rito presso la cancelleria del tribunale.

Per **COC duplicato**, l'attestazione deve essere sempre presentata indipendentemente dalla data di rilascio del COC e deve inoltre essere prodotta, da parte dell'importatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che quel veicolo non è mai stato precedentemente immatricolato, nonché i motivi per cui viene esibito un duplicato del COC.

Per i **veicoli di fine serie**, la documentazione deve essere integrata con:

- richiesta del costruttore di immatricolazione "in deroga";
- fotocopia (non in bollo né autenticata) del provvedimento di deroga concesso dallo Stato di origine per l'immatricolazione di "fine serie".

Nel caso in cui dal numero di omologazione europeo non si riesca a risalire in maniera certa ed inequivocabile al codice di omologazione nazionale ovvero nel caso in cui si debba procedere alla generazione di un esemplare unico (EU), a corredo dell'istanza deve sempre essere presentata l'attestazione con i dati tecnici integrativi (riferita al singolo veicolo individuato per numero di telaio).

Le **formalità** dovranno essere presentate a sportello in **originale** (sia l'utenza privata sia quella professionale), accompagnando la presentazione con una copia di quanto consegnato. Detta copia - timbrata (con un numero progressivo) datata e firmata dall'addetto alla ricezione - sarà restituita immediatamente all'istante, quale ricevuta di presentazione della formalità.

Successivamente all'accettazione le formalità verranno assegnate, secondo il caso che ricorre, ad una delle seguenti linee di lavoro:

- PRIVATI tutte le pratiche presentate dai privati cittadini;
- UE+OM tutte le pratiche presentate dagli operatori professionali recanti il codice di omologazione nazionale del veicolo da nazionalizzare;
- UE tutte le pratiche presentate dagli operatori professionali che non recano il codice di omologazione nazionale del veicolo da nazionalizzare;
- ALTRO tutte le pratiche presentate dagli operatori professionali che necessitano di controlli diversi (collaudo, etc.).

Ciascuna linea di lavoro come sopra individuata, seguirà una propria autonoma tempistica di evasione.

All'esito favorevole dell'istruttoria, effettuata, nei casi che ricorre, la prescritta **abilitazione** del telaio, l'istante verrà invitato a presentarsi presso l'Ufficio per ritirare gli originali della documentazione estera unitamente al nulla osta all'immatricolazione. All'atto della consegna del nulla osta dovrà essere restituita all'Ufficio la copia della documentazione all'origine presentata (timbrata e firmata dall'Ufficio) che sarà quindi custodita ed archiviata.

Il **nulla osta all'immatricolazione** potrà essere ottenuto presso una qualsiasi sede di questo Ufficio (Roma Laurentina, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo) e, conseguentemente, potrà essere utilizzato per la successiva immatricolazione (in via amministrativa o a seguito di visita e prova) presso qualsiasi sede o Sezione di questo Ufficio.

Solo successivamente all'acquisizione del nulla osta all'immatricolazione si potrà procedere alla **immatricolazione** in **via amministrativa** (STA o sportello) o alla prenotazione della **visita e prova** (secondo il caso che ricorre). Nel primo caso il telaio del veicolo sarà stato anche abilitato telematicamente mentre nel secondo caso l'abilitazione dovrà essere realizzata dal funzionario tecnico che rilascia il certificato di approvazione.

Qualora successivamente all'emissione della carta di circolazione dovessero emergere degli errori di digitazione non riconducibili a responsabilità dell'Ufficio, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti, la pratica relativa all'emissione del **duplicato** della carta di circolazione dovrà essere archiviata dall'ufficio veicoli che cura la ristampa del documento in specifico archivio separato che dovrà essere mantenuto attivo per lo stesso periodo previsto per le prime immatricolazioni.

Nella formalità amministrativa di immatricolazione dovrà sempre essere presente tutta la documentazione estera originale precedentemente esaminata dall'U.S. Nazionalizzazioni indissolubilmente legata al nulla osta all'immatricolazione firmato dal funzionario che ha definito favorevolmente la prodromica istruttoria.

All'atto dell'immatricolazione saranno altresì ritirate (qualora ricorra il caso) le targhe di immatricolazione straniere che saranno successivamente avviate alla distruzione secondo le procedure correnti.

I fascicoli di immatricolazione relativi ai veicoli in parola saranno archiviati insieme alle prime immatricolazioni ordinarie.

§ § § § § § §

Relativamente agli adempimenti previsti dagli artt. 93, commi 1-quater e 7-bis, e 132, commi 1 e 5, del C.d.S. - per pronta lettura riportati di seguito - le competenze sono poste in capo all'U.S. Nazionalizzazioni.

1-quater *Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un **foglio di via e della relativa targa**, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla **restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati**.*

7-bis *Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore **trasmette il documento di circolazione** all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si*

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, **entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.**

- 1** Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle di cui all'art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 131, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un **foglio di via e della relativa targa**, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla **restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.**
- 5** Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore **trasmette il documento di circolazione** all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se **entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213. (*)**

Il rilascio del foglio di via di cui all'art. 99 del C.d.S., al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine è subordinato alla consegna della carta di circolazione e delle targhe estere. Il foglio di via rilasciato ai sensi dell'art. 99 del C.d.S. è valido anche per la circolazione oltre confine, seppure con le limitazioni ivi indicate (circolare 4612/M350 del 08.03.2004).

La restituzione delle targhe e dei documenti esteri dovrà essere effettuata per il tramite del servizio postale, con indirizzo di destinazione l'Ambasciata in Italia dello Stato emittente.

§ § § § § § §

Il presente provvedimento costituisce informativa ai sensi del vigente CCNL.

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da intendersi abrogata.

Si autorizza la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ufficio (www.motorizzazioneroma.it).

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Paolo AMOROSO

NAZIONALIZZAZIONE VEICOLO DI PROVENIENZA ESTERA

*Dichiarazione ai fini del censimento fiscale per acquisto intracomunitario di veicoli
(riservata agli importatori non soggetti ad IVA)*

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____

il ____/____/____ - Codice Fiscale _____

residente in _____ prov. _____

indirizzo _____ CAP _____

tel. _____ e-mail _____

in qualità' di legale rappresentante di:

_____ - Partita IVA/Codice Fiscale _____

con riferimento al veicolo

VEICOLO			
Categoria			
Casa costruttrice			
Modello			
Telaio			
Stato di provenienza estera			
Targa estera		Prima immatricolazione (data)	

DICHIARA

- di avere acquistato il suddetto veicolo in ambito intracomunitario:
- con fattura nr. _____ del _____
- da cedente estero non soggetto ad IVA in data _____ e che lo stesso, al momento dell'acquisto aveva percorso: più di 6000 km meno di 6000 km
- di essere già proprietario del suddetto veicolo dal _____ (prima dell'ingresso in Italia) e che lo stesso, alla data odierna, ha percorso: più di 6000 km meno di 6000 km

Luogo e data _____

Il Dichiarante

Allegare copia di un valido documento d'identità non scaduto di validità